



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

AREA CONSERVAZIONE EDILIZIA

Servizio interventi ordinari

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Accordo quadro, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 50/2016 avente in oggetto l'affidamento di lavori di manutenzione, negli edifici di proprietà o in uso a qualsiasi titolo, dell'Università degli Studi di Genova soggetti a tutela ai sensi del Codice per i beni culturali e del paesaggio D. Lgs. 42/2004, riconducibili alla categoria OG2(*) di cui al D.P.R. 207/2010

(*) OG 2: RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Riguarda lo svolgimento di un insieme coordinato di lavorazioni specialistiche necessarie a recuperare, conservare, consolidare, trasformare, ripristinare, ristrutturare, sottoporre a manutenzione gli immobili di interesse storico soggetti a tutela a norma delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali. Riguarda altresì la realizzazione negli immobili di impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché di eventuali opere connesse, complementari e accessorie.

CIG _____

CPV 45453000-7

Il Responsabile unico del procedimento
Aldo CAPORALI

Genova, 11 giugno 2018

ART. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO	3
ART. 2 - DESCRIZIONE SOMMARIA DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE	4
ART. 3 - LUOGHI DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE.....	5
ART. 4 – IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO E DEI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI.....	5
ART. 5 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO	6
ART. 6 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO	7
ART. 7 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.....	7
ART. 8 – PROCEDURA PER LA STIPULA DEI SINGOLI CONTRATTI SPECIFICI - CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI	7
ART. 9 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'ACCORDO QUADRO	9
ART. 10 – FALLIMENTO DELL'APPALTATORE	9
ART. 11 – RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE DI CANTIERE	9
ART. 12 – NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI, L'ESECUZIONE	10
ART. 13 – CONVENZIONI IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI	10
ART. 14 – SOSPENSIONI ORDINATE DALLA DL	11
ART. 15 – SOSPENSIONI ORDINATE DAL RUP	11
ART. 16 – PENALI.....	12
Art. 17 – LAVORI A MISURA	12
Art. 18 – LAVORI IN ECONOMIA E SERVIZIO DI PRESIDIO.....	13
Art. 19 – PAGAMENTI	14
Art. 20 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI	14
Art. 21 – GARANZIA DEFINITIVA	14
Art. 22 – RIDUZIONE DELLE GARANZIE	15
Art. 23 – OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE	15
Art. 24 – ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA.....	16
Art. 25 – NORME DI SICUREZZA GENERALE E SICUREZZA NEI CANTIERI	17
Art. 26 – SUBAPPALTO	18
Art. 27 – CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA.....	18
Art. 28 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	19
Art. 29 – ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE	20
Art. 30 – GESTIONE DEI MATERIALI DI RISULTA	23
Art. 31 – CUSTODIA DEI CANTIERI	23
Art. 32 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	23
Art. 33 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE	24
Art. 34 – DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA PRIVACY	24
Art. 35 – CONFORMITÀ AGLI STANDARD SOCIALI	25
Art. 36 – CRITERI AMBIENTALI MINIMI DA RISPETTARE.....	26

ABBREVIAZIONI e DEFINIZIONI

Nel presente capitolato sono utilizzate le seguenti abbreviazioni e sigle:

- Codice dei contratti pubblici: Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- Regolamento: Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»". Tale regolamento vale solo per gli articoli che restano in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del d.lgs. n. 50 del 2016;
- C.G.: Capitolato generale d'appalto - Decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, "Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni";
- Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio: Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- CSA: Capitolato Speciale d'Appalto;
- Accordo quadro: Contratto stipulato ai sensi dell'art. 3, comma 1 lettera iii) e dell'art. 54, comma 3 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- Contratto applicativo: documento in cui vengono specificate le concrete modalità realizzative dei lavori ed altre condizioni contrattuali che le parti intenderanno negoziare;
- RUP: Responsabile Unico del Procedimento, nominato ai sensi dell'art. 31 del Codice dei Contratti pubblici;
- D.L.: il Direttore Lavori di cui all'art. 101 del Codice dei Contratti pubblici;
- Prezzario: Prezzario Opere Edili ed Impiantistiche - Regione Liguria – anno 2018.

ART. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

1. L'Accordo Quadro ha per oggetto l'esecuzione degli interventi di manutenzione edile ed impiantistica, da effettuarsi negli edifici di proprietà o in uso a qualsiasi titolo, dell'Università degli Studi di Genova soggetti a tutela ai sensi del Codice per i beni culturali e del paesaggio D. Lgs. 42/2004, riconducibili alla categoria OG2 di cui al D.P.R. 207/2010.
2. L'accordo quadro e i relativi contratti applicativi sono soggetti alle disposizioni di cui alla parte II, titolo VI, sezione IV, capo III del Codice dei contratti pubblici "Appalti nel settore dei beni culturali" (articoli 145-151 del Codice). In particolare, ai sensi dell'art. 146, comma 3, D.lgs. 50/2016 non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento.
3. L'elenco indicativo e non esaustivo degli immobili che potrebbero essere oggetto di intervento, è riportato nell'Allegato A.
4. Nell'ambito dell'Accordo Quadro i singoli contratti applicativi sono aggiudicati nei limiti della capienza massima prestabilita nell'arco di tempo di vigenza dell'Accordo Quadro stesso, come indicato nei successivi articoli, per interventi

di manutenzione indispensabili secondo le necessità manutentive e di conservazione in ordinarie condizioni di esercizio e fruibilità degli immobili oggetto del presente accordo.

5. Sono compresi in ciascun appalto derivante dal presente accordo quadro tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per rendere le lavorazioni compiute secondo le condizioni previste dal presente capitolato speciale d'appalto, conformemente alle caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative stabilite di volta in volta in occasione di ogni singolo contratto attuativo.
6. Ai sensi del comma 3 dell'art. 54 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, sarà individuato un unico operatore economico con cui concludere l'Accordo Quadro.
7. **A seguito della stipula dell'Accordo Quadro l'Appaltatore si impegna ad eseguire i singoli interventi che saranno oggetto di specifici successivi contratti attuativi.**
8. **La conclusione dell'Accordo Quadro non impegna in alcun modo la Stazione Appaltante ad appaltare lavori fino al limite economico individuato al successivo art. 4, che è un valore presunto.**
9. L'impresa aggiudicataria dovrà garantire la possibile attivazione di almeno cinque cantieri funzionalmente operativi contemporaneamente; termini e modalità di attivazione saranno indicati nei contratti attuativi. Ferma restando l'applicazione delle penali, il venire meno dell'obbligo contrattuale di cui sopra, sarà considerato tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, ai sensi dell'art. 108 c. 3 e c. 4 del Codice dei Contratti pubblici
10. Per le lavorazioni di cui ai precedenti commi saranno riconosciuti gli oneri derivanti dall'applicazione dei relativi prezzi inseriti nel Prezzario Opere Edili ed Impiantistiche - Regione Liguria – anno 2018 al netto dello sconto offerto in sede di gara.

ART. 2 - DESCRIZIONE SOMMARIA DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE

1. Di seguito è riportata la descrizione sommaria e non esaustiva delle principali tipologie di lavori ricompresi nell'accordo quadro.

Lavorazioni	Categoria	Classifica
Opere edili	OG2	IV

Le opere richieste potranno riguardare l'involucro degli edifici (coperture, facciate, aggetti, sistemi di smaltimento delle acque meteoriche, opere in ferro, balaustre, serramenti ecc.) o le parti interne (intonaci, rivestimenti, coloriture, pavimentazioni, controsoffittature, impianti serramenti).

I lavori presunti più frequenti potranno consistere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, in: opere di ripristino dei manti di copertura e relativa orditura con fornitura del relativo materiale, ripassatura di tetti e eliminazione di infiltrazioni; demolizioni e rimozioni, esecuzione di murature, intonaci, soffitti e controsoffitti; distacco di intonaci pericolanti; ripristino frontalini balconi; demolizione e ripristino di pavimentazioni e rivestimenti con relativi sottofondi;

sostituzione e riparazione di marmi, ringhiere e corrimani; demolizioni o tagli a sezione obbligata di murature; sostituzione e/o riparazione e/o pulizia di canali di gronda, faldali, converse in qualsiasi materiale; riparazioni di grondaie, discese pluviali, converse e scossaline di testata e per camini e ricorso tetti e coperture; impermeabilizzazioni di canali di gronda; opere di manutenzione di elementi costruttivi sporgenti dal manto di copertura (extra corsa ascensori, vani tecnici, cavedi, canne di esalazione, etc.) opere di sistemazione cortili, marciapiedi e strade; tinteggiature delle murature interne ed esterne; assistenze murarie di qualsiasi tipo agli impiantisti; modifica, riparazione, integrazione di impianti di qualunque tipo; per gli interventi in quota descritti potrà essere chiesta l'esecuzione, anche con tecnica alpinistica.

2. Per far fronte ad attività manutentive edili urgenti e routinarie, correttive a guasto e di messa in sicurezza, programmate e predittive, l'Ateneo istituirà, con apposito contratto attuativo all'interno del presente accordo quadro, un servizio di presidio e di pronto intervento, che preveda la presenza e la disponibilità continuativa presso gli edifici dell'Amministrazione universitaria, durante il normale orario di lavoro o in orario diverso definito dall'Amministrazione, di operai, in numero e tempo da determinare secondo le esigenze dell'Amministrazione stessa.

Indicativamente potrà essere richiesta una squadra composta da due operai che dovrà prestare servizio per otto ore lavorative al giorno, per un numero di giorni la settimana che l'Amministrazione determinerà in base alle esigenze che potranno variare nel corso della vigenza contrattuale. Il servizio di presidio potrà pertanto essere costituito con soluzione di continuità.

3. L'Ateneo si riserva l'insindacabile facoltà di prevedere ulteriori opere, sempre riconducibili alla categoria OG2, non espressamente richiamate nell'elenco di cui sopra, senza che l'Impresa possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.
Tali lavorazioni, richieste nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, faranno in ogni caso riferimento al Prezzario posto a base di gara.
4. Resta inteso che per l'esecuzione di lavori impiantistici sono necessari in capo all'esecutore i requisiti di cui al DM 37/2008.

ART. 3 - LUOGHI DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE

1. I lavori di cui al presente Accordo Quadro dovranno essere svolti negli edifici di proprietà o in uso a qualsiasi titolo, dell'Università degli Studi di Genova soggetti a tutela ai sensi del Codice per i beni culturali e del paesaggio D. Lgs. 42/2004: l'elenco indicativo e non esaustivo degli immobili con i relativi indirizzi, che potranno essere interessati dagli interventi manutentivi, è riportato nell'Allegato A.
2. L'Accordo Quadro si estende automaticamente anche agli immobili ubicati nel territorio della regione Liguria, che dovessero entrare a far parte del patrimonio immobiliare dell'Università a qualsiasi titolo successivamente alla stipula dell'accordo, senza che l'Impresa aggiudicataria che lo sottoscrive possa avanzare pretese di ulteriori compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

ART. 4 – IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO E DEI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI

1. La capienza complessiva dell'accordo quadro ammonta ad Euro 2.000.000,00 ed è articolata come segue:

<i>Lotto</i>	<i>Importo lavori a base di gara (escluso oneri per la sicurezza)</i>	<i>Oneri per la sicurezza presunti (*)</i>	<i>TOTALE</i>	<i>CIG</i>
Opere edili	€ 1.900.000,00 + IVA	€ 100.000,00 + IVA	€ 2.000.000,00 + IVA	

(*) Gli oneri per la sicurezza sono presunti e indicati a livello di stima; in sede di valutazione di ciascun intervento, gli oneri per la sicurezza di cantiere e gli oneri per la sicurezza per l'eliminazione o la riduzione dei rischi da interferenze, saranno determinati puntualmente.

2. Ai sensi dell'art. 23, comma 16 del Codice dei contratti pubblici, si indica che i costi della manodopera presunti sono stimati, sulla base delle risultanze contabili di un precedente accordo quadro relativo alla stessa tipologia di lavori, nella percentuale del 60,00% dell'importo dei lavori.
3. All'accordo quadro sarà data attuazione mediante l'affidamento di singoli appalti di lavori (contratti attuativi) stipulati "a misura" così come previsto all'art. 148, comma 6 del Codice dei contratti pubblici: l'importo di detti appalti sarà determinato di volta in volta, dalla stima dei lavori, delle prestazioni, delle forniture e delle provviste, sulla quale sarà applicato il ribasso d'asta offerto in sede di gara, dagli oneri per la sicurezza di cantiere e dagli oneri per la sicurezza per l'eliminazione o la riduzione dei rischi da interferenze (se presenti) non soggetti al ribasso di gara, e dall'IVA.
4. L'importo di Euro 2.000.000,00 rappresenta il tetto massimo della sommatoria degli importi dei singoli contratti attuativi che potranno essere stipulati.
5. I prezzi si intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio.
6. Nel caso in cui non sia applicabile il Prezzario, si farà riferimento ad analisi prezzo complete e desunte da indagini di mercato. Sugli importi unitari così calcolati sarà applicato il ribasso offerto.

ART. 5 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

1. L'Accordo Quadro avrà una durata di mesi 36 (trentasei) a decorrere dalla data di stipula del medesimo accordo, ovvero potrà avere una durata minore determinata dall'esaurimento della capienza economica complessiva stabilita all'art. 4.
2. Per durata dell'Accordo si intende il periodo entro cui l'Ateneo può affidare i singoli contratti attuativi all'aggiudicatario.
3. In caso di non raggiungimento della cifra massima stabilita nei 36 (trentasei) mesi, la durata dell'Accordo potrà essere prorogata di ulteriori mesi 6 (sei) a seguito di

comunicazione scritta all'operatore economico, fermo restando che l'esaurimento della capienza massima stabilita all'art. 4 porrà termine alla durata dell'accordo quadro.

ART. 6 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

In tema di interpretazione del contratto trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

ART. 7 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale dell'accordo quadro, ancorché non materialmente allegati:
 - a) il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;
 - b) il presente Capitolato speciale;
 - c) il Prezzario Opere Edili ed Impiantistiche - Regione Liguria - Anno 2018;
 - d) per ogni singolo contratto attuativo, il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto e/o il piano di sicurezza sostitutivo di cui al punto 3.1 dell'allegato XV al D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81, e, nei casi in cui sia necessario redigerlo, il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del citato Decreto, eventualmente redatto nel corso dei lavori ai sensi dell'articolo 90, comma 5, dello stesso;
 - e) per ogni singolo contratto attuativo, il documento di valutazione dei rischi dovuti ad interferenze (DUVRI) di cui all'art. 26 del D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81;
 - f) le polizze di garanzia di cui agli articoli 22 e 24 del presente CSA;
 - g) per ogni singolo contratto attuativo, il computo metrico estimativo.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
 - a) il Codice dei contratti pubblici;
 - b) il Regolamento (per gli articoli che restano in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del d. Lgs. n. 50 del 2016);
 - c) il D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81
 - d) il D. Lgs 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio)
 - e) il D.M. 22 agosto 2017 n. 154 (Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42).

ART. 8 – PROCEDURA PER LA STIPULA DEI SINGOLI CONTRATTI SPECIFICI - CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

1. Per ogni singolo lavoro che sarà necessario eseguire, i tecnici dell'Ateneo, provvederanno a fornire all'operatore economico con cui verrà concluso

l'Accordo Quadro, i progetti dei singoli interventi, eventualmente nella forma semplificata ritenuta adeguata alla tipologia dell'intervento stesso, comprendenti ad esempio relazione descrittiva, eventuali elaborati grafici e computo metrico estimativo; verrà inoltre stabilita la durata dei lavori da conteggiarsi a partire dalla effettiva consegna degli stessi.

2. L'Appaltatore, previa effettuazione del sopralluogo per la presa visione dei luoghi e dei lavori, dovrà, **entro 2 (due) giorni lavorativi** dal ricevimento degli elaborati, comunicare per iscritto di ritenere congrua la stima dei lavori, la loro durata e le altre condizioni indicate negli elaborati ricevuti nonché la disponibilità ad eseguire i lavori stessi a tali condizioni.
3. Nei casi in cui non sia possibile redigere idonea perizia di spesa da parte dei tecnici dell'Ateneo, la Stazione Appaltante potrà richiedere all'Appaltatore la quantificazione del costo degli interventi; le offerte dovranno essere redatte utilizzando i prezzi del Prezzario, ribassati della percentuale corrispondente al ribasso formulato in sede di gara e indicare gli oneri per la sicurezza di cantiere e gli oneri per la sicurezza per l'eliminazione o la riduzione dei rischi da interferenze (se presenti); tali offerte dovranno essere consegnate, previa effettuazione di sopralluogo per la presa visione dei luoghi e dei lavori, entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.
La Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, potrà rifiutare le offerte e assegnare un nuovo termine all'Appaltatore per l'adeguamento e/o il completamento delle stesse.
4. Nel caso l'appaltatore non rispetti il termine di cui ai punti 2 e 3, l'Ateneo, senza ulteriore comunicazione, sarà libero di rivolgersi ad altro soggetto senza che l'appaltatore possa vantare alcun credito o danno.
5. Si procederà alla stipula del contratto attuativo anche mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016.
6. Resta ferma la possibilità, per motivi di urgenza, di richiedere l'effettuazione di interventi anche nelle more della stipula del contratto, determinando, a consuntivo, il corrispettivo dovuto con le modalità di cui al presente articolo. In tal caso l'Appaltatore dovrà provvedere, al massimo entro 24 ore dalla richiesta di intervento, ad avviare concretamente i relativi lavori e portarli a termine entro la scadenza fissata dalla D.L.: l'Appaltatore sarà ritenuto responsabile per tutti i danni causati dalla mancata tempestività dell'intervento. Nel caso di lavori di urgenza, la richiesta di intervento potrà essere formulata verbalmente o telefonicamente e il contratto applicativo sarà formalizzato appena possibile.
7. L'esecuzione di ogni singolo lavoro oggetto di contratto applicativo ha inizio in seguito a consegna.
8. Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito per la consegna dei lavori, verrà fissata una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione.
9. L'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare l'esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente per darli perfettamente compiuti nei termini indicati dalla Direzione lavori, purché, a giudizio della stessa, tale modo non riesca pregiudizievole alla riuscita delle opere, ovvero agli interessi dell'Amministrazione. La Direzione lavori ha facoltà di richiedere all'Appaltatore un programma esecutivo prima dell'avvio dei lavori.

10. La stazione appaltante si riserverà comunque ed in ogni modo la facoltà di stabilire il tempo di esecuzione di ogni singolo lavoro e/o di stabilire l'ordine di esecuzione nel modo che verrà ritenuto più conveniente senza che l'Impresa possa rifiutare o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

ART. 9 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'ACCORDO QUADRO

1. La partecipazione alla gara per l'aggiudicazione dell'accordo quadro equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente accordo quadro.
2. In considerazione delle attività dell'Ateneo, i lavori dovranno essere eseguiti tenendo conto della destinazione d'uso degli immobili oggetto degli interventi. L'appaltatore dovrà quindi prevedere:
 - a) particolari accorgimenti tecnici per garantire la continuità delle attività istituzionali;
 - b) la possibilità che gli interventi siano eseguiti in più fasi;
 - c) la possibilità che, qualora necessario in relazione alle esigenze dell'Ateneo, gli interventi siano eseguiti nelle giornate di sabato e/o domenica e/o in orari serali e/o notturni.L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire i lavori nel rispetto delle attività che si svolgono nell'edificio interessato, ancorché ciò non risulti conveniente per l'impresa stessa, che in ogni caso non avrà diritto ad alcun tipo di indennizzo.
3. Ferma restando l'applicazione delle penali, qualora la tardiva o mancata esecuzione si verifichi per più di tre volte, l'Ateneo si riserva di provvedere alla risoluzione del contratto.

ART. 10 – FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

1. In caso di fallimento dell'Appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 110 del Codice dei contratti pubblici.

ART. 11 – RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO: DIRETTORE DI CANTIERE

1. L'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del C.G.; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'Appaltatore dovrà inoltre:
 - a) istituire nel Comune di Genova una sede operativa munita di telefono, e-mail, PEC e di personale preposto alla ricezione di richieste e ordini di intervento durante le ore lavorative (ore 8,00 – 18,00), nonché provvista di segreteria telefonica per le restanti ore (compresi i giorni festivi e prefestivi).
 - b) indicare un recapito telefonico per conferire, in casi eccezionali e per eventuali richieste di interventi urgenti ed indifferibili, ed essere sempre

reperibile anche nelle ore serali e notturne e nei giorni festivi senza ulteriore aggravio di spesa;

3. Se l'Appaltatore non conduce direttamente i lavori oggetto dell'accordo quadro, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del C.G., il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione di ogni singolo cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'Appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.
4. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione di ogni singolo cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 3, 4 deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

ART. 12 – NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI, L'ESECUZIONE

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dei singoli ordini di lavori di manutenzione, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale.
2. Per quanto riguarda il luogo della provenienza dei materiali e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano gli articoli 16 e 17 del C.G..
3. L'Appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.
L'Appaltatore, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018 (in Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018).

ART. 13 – CONVENZIONI IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI

1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.
2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

ART. 14 – SOSPENSIONI ORDINATE DALLA DL

1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione (art 107 c. 1 del Codice dei contratti pubblici).
2. Ai sensi dell'art 107 c. 1 del Codice dei contratti pubblici, il verbale di sospensione deve contenere:
 - a) indicazioni delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori;
 - b) stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta;
 - c) cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri;
 - d) consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.
3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'Appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. Se l'Appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell'articolo 190 del Regolamento.
4. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP se il predetto verbale gli è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
5. Non appena cessate le cause della sospensione la DL redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'Appaltatore e trasmesso al RUP; esso è efficace dalla data della comunicazione all'Appaltatore.

ART. 15 – SOSPENSIONI ORDINATE DAL RUP

1. La sospensione può essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi (art. 107 c. 2 Codice dei contratti pubblici).
2. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale (art. 107 c. 3 Codice dei contratti pubblici).

ART. 16 – PENALI

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione di ogni singolo lavoro oggetto di specifico contratto, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo del singolo contratto applicativo.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi;
 - b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;
 - c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;
 - d) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
 - e) nel rispetto dei termini per la consegna dei piani di sicurezza nei tempi richiesti in occasione della stipula dei singoli contratti applicativi.
3. Tutte le fattispecie di ritardi ed inadempienze sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente quantificate al RUP da parte della DL e le penali sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione, senza altra formalità o diffida.
4. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trovano applicazione gli articoli in materia di risoluzione del contratto.
5. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 17 – LAVORI A MISURA

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo gli usi e le specifiche date nelle norme del presente Capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci contenute nel Prezzario Opere Edili ed Impiantistiche - Regione Liguria – anno 2018; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto, se presenti, se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DL.
3. Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti.
4. La contabilizzazione delle opere è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dal Prezzario indicato.
Gli oneri per la sicurezza di cantiere e gli oneri per la sicurezza per l'eliminazione o la riduzione dei rischi da interferenze (se presenti) sono valutati sulla base dei prezzi di cui alla perizia o all'offerta, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo.
5. Non possono considerarsi utilmente eseguiti, e pertanto non possono essere contabilizzati, gli importi relativi alle voci riguardanti impianti e manufatti, per l'accertamento della regolare esecuzione dei quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori e tali documenti non siano stati consegnati alla DL.

Art. 18 – LAVORI IN ECONOMIA E SERVIZIO DI PRESIDIO

1. Nella impossibilità di procedere alla contabilizzazione dei lavori a misura si procederà alla contabilizzazione degli stessi in economia.
2. La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata con le modalità previste dall'articolo 179 del Regolamento, come segue:
 - a) materiali: si applica il ribasso contrattuale ai prezzi unitari presenti nel Prezzario (comprensivi della maggiorazione del 26,50% per spese generali e utili di impresa); qualora non fossero presenti i prezzi dei materiali sul Prezzario, si fa riferimento ai listini ufficiali aggiornati delle case costruttrici. In quest'ultimo caso non si applica la maggiorazione del 26,50% per spese generali ed utili di impresa (che si ritiene compensata nello sconto praticato dai grossisti in fase di acquisto) ma si applica direttamente lo sconto offerto sul prezzo base di listino;
 - b) manodopera: si applica lo sconto offerto, sulla maggiorazione del 26,50% per spese generali e utili di impresa, al costo orario indicato nel Prezzario;
 - c) oneri per la sicurezza di cantiere e oneri per la sicurezza per l'eliminazione o la riduzione dei rischi da interferenze (se presenti): sono valutati senza alcun ribasso.
3. La contabilizzazione del servizio di presidio è effettuata come segue:
 - a) manodopera: si applica lo sconto offerto, sulla maggiorazione del 26,50% per spese generali e utili di impresa, al costo orario indicato nel Prezzario;

- b) materiali: nel caso in cui per le lavorazioni eseguite dal Personale di presidio siano presenti nel Prezzario le voci di opera compiuta, si applica il ribasso contrattuale al valore percentuale del costo dell'opera compiuta eccedente l'incidenza della manodopera; nel caso in cui non siano presenti nel Prezzario le voci di opera compiuta, si applica il ribasso con le stesse modalità di cui al punto 2. a) del presente articolo;
- c) oneri per la sicurezza di cantiere e oneri per la sicurezza per l'eliminazione o la riduzione dei rischi da interferenze (se presenti); sono valutati senza alcun ribasso.

Art. 19 – PAGAMENTI

1. I pagamenti relativi all'esecuzione degli interventi oggetto di ogni singolo contratto verranno effettuati, ai sensi delle vigenti normative, entro trenta giorni dalla ricezione della fattura elettronica, mediante l'emissione di un ordinativo di pagamento, previo accertamento dell'avvenuta regolare esecuzione e a seguito della presentazione di ogni eventuale documentazione/certificazione richiesta dalle vigenti normative.
2. In generale i pagamenti verranno effettuati, per ogni singolo contratto, in un'unica rata all'ultimazione degli stessi; per i contratti di importo superiore a 30.000 euro, su specifica richiesta dell'Appaltatore, verrà emesso uno Stato di Avanzamento Lavori al raggiungimento del 50% dei lavori previsti.
3. Ogni pagamento è comunque subordinato all'acquisizione del DURC in corso di validità che evidenzia una situazione di regolarità contributiva.
4. L'Amministrazione potrà verificare in occasione di ogni pagamento all'Impresa l'assolvimento, da parte della stessa, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 20 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. E' vietata la cessione dell'accordo quadro, nonché dei singoli contratti basati su di esso, sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E' ammessa la cessione dei crediti ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106 c. 13 del Codice dei contratti pubblici e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante.

Art. 21 – GARANZIA DEFINITIVA

1. Ai sensi dell'articolo 103 c. 1 del Codice dei contratti pubblici è richiesta una garanzia denominata "garanzia definitiva", pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se il ribasso offerto dall'aggiudicatario è superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

2. La garanzia a scelta dell'Appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 93 c. 3 del Codice dei contratti pubblici. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito;
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; lo svincolo è automatico, senza necessità del nulla osta del committente.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 se, in corso d'opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.
7. Ai sensi dell'articolo 103 c. 3 del Codice dei contratti pubblici, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto all'operatore economico che segue nella graduatoria.

Art. 22 – RIDUZIONE DELLE GARANZIE

1. Per la riduzione delle garanzie si applica quanto previsto all'art. 93 del Codice dei contratti pubblici.
2. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell'articolo 89 del Codice dei contratti pubblici, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L'impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito in relazione all'obbligo di cui all'articolo 63, comma 3, del Regolamento.
3. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall'annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell'articolo 63, comma 3, del Regolamento.

Art. 23 – OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro, a produrre una polizza assicurativa che, ai sensi dell'articolo 103 c. 7, del Codice dei contratti pubblici, tenga indenne la Stazione appaltante da tutti

i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di sottoscrizione dell'accordo quadro e cessa con l'emissione dell'ultima attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal D.L. o comunque decorsi dodici mesi dall'ultimazione dei lavori.
3. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.
4. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo dell'ammontare dello specifico lotto dell'Accordo Quadro al netto dell'I.V.A..
5. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 2.000.000,00.
6. La garanzia assicurativa di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO per i rischi inerenti la propria attività) deve essere stipulata con un massimale unico non inferiore ad euro 2.000.000,00.
7. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, valgono queste condizioni:
 - a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui ai commi precedenti, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;
 - b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.
8. Le garanzie di cui ai commi precedenti, prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Art. 24 – ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA

1. L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della sottoscrizione dell'accordo quadro:
 - a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
 - b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

- c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
 - d) i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC;
 - e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
 - f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
2. Per ciascun contratto attuativo, l'Appaltatore dovrà predisporre e trasmettere alla Stazione appaltante il piano di sicurezza sostitutivo e/o il piano operativo di sicurezza.

Art. 25 – NORME DI SICUREZZA GENERALE E SICUREZZA NEI CANTIERI

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, l'Appaltatore è obbligato:
 - a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nei cantieri che saranno oggetto di ciascun affidamento di lavori di manutenzione;
 - b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
 - c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
 - d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione dei cantieri, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
2. L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L'Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
4. Ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, prima dell'avvio di ciascun lavoro di manutenzione dovrà essere redatto il documento di valutazione dei rischi dovuti ad interferenze (DUVRI), nel quale dovranno essere indicate le misure da adottare per eliminare e, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra le attività della stazione appaltante e le attività condotte dall'Appaltatore.

5. L'Appaltatore, prima dell'avvio di ogni lavorazione, dovrà prendere visione della documentazione relativa alla valutazione dei rischi presenti all'interno dell'Ateneo, disponibile sul sito web dell'Ateneo all'indirizzo <https://intranet.unige.it/sicurezza>

Art. 26 – SUBAPPALTO

1. Per quanto riguarda l'eventuale subappalto, dovrà essere rispettato quanto previsto dall'art. 105 del Codice dei contratti pubblici.
2. Ai sensi dell'Art.105 c. 13 del Codice dei contratti pubblici la Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
 - a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
 - b) in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore;
 - c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
3. Nel caso di pagamento diretto al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione Appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.
4. I pagamenti al subappaltatore sono subordinati:
 - a) all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore e del subappaltatore;
 - b) all'acquisizione di ogni eventuale documentazione/certificazione richiesta dalle vigenti normative;
 - c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 32 in materia di tracciabilità dei pagamenti.

Art. 27 – CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente accordo quadro, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
 - b) i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini

l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

- d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
- 2. Ai sensi dell'articolo 30 c. 6 del Codice dei contratti pubblici, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate.
- 3. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 6 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'Appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
- 4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della L. 13 agosto 2010, n. 136, l'Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della L. 13 agosto 2010, n. 136.

Art. 28 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

- 1. Si applica l'articolo 108 del Codice dei Contratti.
- 2. Costituiscono in ogni caso grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali, ai sensi e per i fini di cui all'articolo 108 comma 3 del Codice dei contratti pubblici, i seguenti casi:
 - a) mancato rispetto per oltre tre volte anche non consecutive, del termine di intervento di ventiquattro ore, previsto dall'art. 8 del presente CSA per i casi di urgenza;
 - b) mancato invio della comunicazione di cui all'art. 8 comma 2 del presente CSA entro il termine di due giorni lavorativi previsto dallo stesso comma per oltre cinque volte anche non consecutive;

- c) mancato invio dell'offerta entro il termine di due giorni lavorativi come previsto dall'art. 8 del presente CSA per oltre cinque volte anche non consecutive
 - d) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - e) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - f) inadempimento accertato alle norme di legge in merito alla prevenzione degli infortuni, alla sicurezza sul lavoro e alle assicurazioni obbligatorie del personale;
 - g) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
 - h) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto applicativo;
 - i) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - j) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dei lavori di manutenzione;
 - k) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81;
 - l) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti,
 - m) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto;
3. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'Appaltatore nella forma della raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
4. La risoluzione dell'Accordo Quadro legittima anche la risoluzione dei singoli contratti specifici in corso stipulati sino alla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo Quadro medesimo.

Art. 29 – ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Oltre agli oneri di cui al C.G., al Regolamento e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
- a) la fedele esecuzione dei lavori di manutenzione richiesti e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla DL, in conformità alle pattuizioni contrattuali. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;

- b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
- c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'Appaltatore a termini di contratto;
- d) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
- e) la concessione, su richiesta della DL, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi negli appalti oggetto dei singoli ordini, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- f) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
- g) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- h) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- i) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori;
- j) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della DL con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
- k) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore

l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;

- l) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
- m) la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
- n) la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura.
- o) gli adempimenti di cui alla L. 5 novembre 1971, n. 1086, deposito della documentazione presso l'ufficio comunale competente e quant'altro derivato dalla legge sopra richiamata e dalla ulteriore normativa vigente in materia;
- p) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dei singoli ordini salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;
- q) l'ottemperanza alle prescrizioni previste dal DPCM 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;
- r) la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto;
- s) l'installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'Appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e, se presente, con il coordinatore della sicurezza;
- t) l'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi;
- u) l'adozione delle prescrizioni della Stazione appaltante in merito all'orario quotidiano per lo svolgimento dei lavori di manutenzione e all'ordine da osservare per ciascuna delle prestazioni oggetto dell'intervento;
- v) nelle zone di intervento in edifici ove è presente attività assistenziale (ambulatori, degenze, sale operatorie etc.) l'adozione delle procedure previste dal Protocollo delle Polveri redatto dalla ASL competente;
- w) la consegna alla Direzione dei lavori, al termine delle prestazioni, di una sintetica relazione contenente almeno l'elenco dei materiali impiegati e le informazioni utili ad aggiornare il fascicolo del fabbricato, i manuali e i libretti d'uso, i disegni as built e le certificazioni previste dalle vigenti normative degli eventuali impianti realizzati.

2. Ai sensi dell'articolo 4 della L. 13 agosto 2010, n. 136 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.
3. L'Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante, interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
4. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall'Appaltatore ai prezzi di contratto decurtati nella misura prevista dall'articolo 32, comma 2, lettera c), del Regolamento.

Art. 30 – GESTIONE DEI MATERIALI DI RISULTA

1. Ogni materiale di risulta prodotto nel corso degli interventi (detriti, dispositivi sostituiti, imballaggi, ecc.) dovrà essere immediatamente allontanato a cura dell'Impresa ed il rifiuto così prodotto dovrà essere adeguatamente gestito.
2. Si precisa che, nel corso delle diverse attività svolte dal personale dell'Impresa, quest'ultima si configurerà sempre come "produttore" di ogni rifiuto risultante. Pertanto, in applicazione della normativa in materia, con specifico riferimento al D. Lgs. 03 aprile 2006 n.152, la gestione dei vari rifiuti dovrà essere svolta a cura dell'Impresa medesima.
3. Su specifica richiesta della D.L. l'Impresa sarà tenuta a consegnare copia di tutta la documentazione comprovante la corretta gestione dei rifiuti ai sensi della normativa vigente.

Art. 31 – CUSTODIA DEI CANTIERI

1. E' a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela dei cantieri, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante i periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna da parte della Stazione appaltante.

Art. 32 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'Appaltatore, ed in caso di subappalto il subappaltatore, è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'Accordo. Qualora l'Appaltatore non assolva agli obblighi previsti dal richiamato art. 3 per la tracciabilità dei flussi finanziari, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo.

L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'Appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 33 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

1. Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione dei cantieri dei singoli lavori di manutenzione ordinati e all'esecuzione dei lavori;
 - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
 - e) ai sensi dell'articolo 34, comma 35, della L.17 dicembre 2012, n. 221, l'aggiudicatario, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, deve rimborsare alla Stazione appaltante le spese per le pubblicazioni di cui all'articolo 73 c. 4 del Codice dei contratti pubblici, su un quotidiano a diffusione nazionale e un quotidiano a diffusione locale;
 - f) le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione dei lavori.
2. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui al comma 1, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del C.G.
3. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto degli ordini di lavori di manutenzione.
4. Il contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa se non diversamente specificato.

Art. 34 – DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA PRIVACY

1. I dati personali/sensibili raccolti da questa Amministrazione saranno trattati ed utilizzati per le sole finalità inerenti lo svolgimento del presente accordo quadro, nel rispetto delle norme vigenti (Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE - Regolamento generale sulla protezione dei dati).
2. L'Impresa, sempre ai sensi del suddetto decreto legislativo, in qualità di "responsabile" del trattamento dei dati dell'Università degli Studi di Genova, dovrà assicurare, nel rispetto delle proprie modalità organizzative, l'osservanza di tutte le misure di tutela e le prescrizioni di legge. In particolare, nell'esecuzione del contratto, l'Impresa avrà l'obbligo di informare il proprio personale incaricato del trattamento dei dati sugli obblighi di riservatezza.

3. Fatte salve le disposizioni legislative o regolamentari che consentono la comunicazione di dati a terzi, sono altresì permesse le comunicazioni a terzi ove necessarie per lo svolgimento dell'appalto purché detti soggetti siano contrattualmente vincolati all'Impresa esecutrice al rispetto di quanto previsto nel presente articolo. In nessun caso è consentita la diffusione dei dati personali.

Art. 35 – CONFORMITÀ AGLI STANDARD SOCIALI

1. L'appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi».
2. I lavoratori dovranno essere inquadrati con contratti che rispettino almeno le condizioni di lavoro e il salario minimo dell'ultimo contratto collettivo nazionale CCNL sottoscritto. In caso di impiego di lavoratori interinali per brevi durate (meno di 60 giorni) l'offerente si accerta che sia stata effettuata la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (sia generica che specifica), andando oltre agli obblighi di legge, che prevede un periodo massimo pari a 60 giorni per effettuare la formazione ai dipendenti.
3. I materiali, le pose e i lavori oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
4. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformità ai predetti standard, l'appaltatore è tenuto a:
 - a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell'appalto;
 - b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
 - c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dalla Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;
 - d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
 - e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

5. Per le finalità di monitoraggio di cui al comma 3 la Stazione appaltante può chiedere all'appaltatore la compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all'Allegato III al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012.
6. Gli eventuali miglioramenti delle misure di tutela degli standard sociali derivanti dall'offerta tecnica, integrano sotto ogni profilo quanto previsto e disciplinato dai commi da 1 a 5.

Art. 36 – CRITERI AMBIENTALI MINIMI DA RISPETTARE

1. L'appaltatore deve tassativamente rispettare le indicazioni contenute nel D.M. 11 ottobre 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che definisce i criteri ambientali minimi da adottare in materia di edilizia, nell'ambito del Piano d'Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PANGPP). Tali indicazioni andranno eventualmente riviste, anche su istruzione della Direzione dei lavori, a seguito di nuova specifica normativa in materia vigente al momento dell'indizione della procedura di appalto.

Allegato A al capitolato speciale di appalto

Accordo quadro, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 50/2016 avente in oggetto l'affidamento di lavori di manutenzione, negli edifici di proprietà o in uso a qualsiasi titolo, dell'Università degli Studi di Genova soggetti a tutela ai sensi del Codice per i beni culturali e del paesaggio D. Lgs. 42/2004, riconducibili alla categoria OG2(*) di cui al D.P.R. 207/2010

Elenco immobili

DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	COMUNE
Casa Paganini	S.Maria in Passione (p.za) 34	GENOVA
Magazzino via Mascherona	Mascherona (via di) 7a	GENOVA
Palazzo Belimbau	Nunziata (p.za della) 2	GENOVA
Palazzo Serra	S.Sabina (p.za di) 2	GENOVA
Albergo dei Poveri	Brignole E. (p.le) 2	GENOVA
Palazzo Gio Agostino Balbi	Balbi (via) 1	GENOVA
Palazzo Gio Francesco Balbi	Balbi (via) 2	GENOVA
Palazzo Balbi-Senarega-Piovera	Balbi (via) 4	GENOVA
Palazzo dell'Università	Balbi (via) 5	GENOVA
Palazzo Balbi 6	Balbi (via) 6	GENOVA
BiolMar Molo	Molo (mura del) 18r	GENOVA
Magazzini dell'Abbondanza	Molo (via del) 65r	GENOVA
Complesso ex-Eridania corpo A	Podestà A. (c.so) 2 -Foscolo U. (via) 6r	GENOVA
Architettura - Lotto P.S.Agostino	S.Agostino (stradone di) 37	GENOVA
Architettura - Lotto Q.S.Croce	S.Croce (via) 30	GENOVA
Chiesa di S.Salvatore	Sarzano (p.za) 8	GENOVA
Orto Botanico "Hanbury"	Dogali (c.so) 1	GENOVA
Complesso Villa Cambiaso	Cambiaso (v.le) 4 - Montallegro (via) 1	GENOVA
Palazzina Via Montallegro	Montallegro (via) 5	GENOVA
Villa Bonino	Causa (v.le) 13 16145	GENOVA
Ex-saiwa Gastaldi	Gastaldi (c.so) 29	GENOVA
Ex-Patologia Generale	Alberti L.B. (via) 2	GENOVA
Ex-Matematica	Alberti L.B. (via) 4	GENOVA
S.Martino Est - Ex-Ist. di Igiene	Pastore (via) 1	GENOVA
Edificio 11 S.Martino Est - Ex Fisiologia	Benedetto XV (v.le) 1	GENOVA
Ex-Farmacologia	Benedetto XV (v.le) 2	GENOVA
Edificio 10 S.Martino Est - Scienze Farmaceutica	Benedetto XV (v.le) 3	GENOVA
Edificio 09 S.Martino Est Ex Chimica Generale	Benedetto XV (v.le) 3	GENOVA
S.Martino Est - Palazzina delle Scienze, ex-Fisica	Benedetto XV (v.le) 5	GENOVA
S.Martino Est - Ex-Clinica Dermatologica	Benedetto XV (v.le) 7	GENOVA
Ospedali S.Martino - Pad. 01	Benzi R. (l.go) 10 (pad. 01)	GENOVA
Ospedali S.Martino - Pad. 03	Benzi R. (l.go) 10 (pad. 03)	GENOVA
Ospedali S.Martino - Pad. 04	Benzi R. (l.go) 10 (pad. 04)	GENOVA
Ospedali S.Martino - Pad. Isolamento	Benzi R. (l.go) 10	GENOVA
Monoblocco Anatomico	De Toni (via) 12	GENOVA
Clinica Neurologica	Daneo P. (l.go) 5	GENOVA
Ex-Magistero	Monte Grappa (c.so) 39	GENOVA
Complesso Villa Hanbury	Montecarlo (c.so) 43	VENTIMIGLIA
Complesso ex caserma Bligny	Magliotto (via) 2	SAVONA
Villa Costa Carmagnola	Rainusso (c.so) 14	SANTA MARGHERITA LIGURE

